



COMUNE DI PISTOIA

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E DEMOGRAFICI
U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TRIENNALE 2025/2027 DI UNA PORZIONE DI SUOLO PUBBLICO DEL PARCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE CON ATTRAZIONI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DI PICCOLE E MEDIE ATTRAZIONI (FINO A UN MASSIMO DI N. 9)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la Legge n. 337 del 18/03/1968 la quale prevede all'art. 9 che le Amministrazioni devono stabilire le aree disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività di pubblico spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento in generale e che le modalità di concessione delle aree devono essere determinate con regolamento deliberato dalle Amministrazioni Comunali;
- il Decreto Interministeriale del 23/04/1969 con cui è stato istituito l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4 della Legge n. 337/1968 e ss.mm.ii;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/05/2007 "*Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*";
- la Circolare n. 17082/114 del 11/06/2013 del Ministero dell'Interno recante: "*D.M. 13/12/2012. Modifiche e integrazioni al D.M. 18/05/2007 recante norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante*";

Richiamate:

- la Deliberazione di G.C. n. 246 del 13/10/2021 avente a oggetto "*Aggiornamento dei criteri per l'assegnazione delle aree per l'installazione e l'esercizio dello spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 337 del 18/03/1968*", tra le quali risulta essere inserito il Parco di Piazza della Resistenza;
- la Deliberazione di C.C. n. 39 del 28/03/2022 con la quale è stato approvato il "*Regolamento delle attività di spettacolo viaggiante e concessione delle aree di esercizio per parchi divertimento, complessi e singole attrazioni, circhi e altre attività spettacolari*";

RENDE NOTO

che è indetto un Avviso Pubblico finalizzato alla concessione di una porzione di suolo pubblico del Parco della Resistenza (max mq. 270,00) per l'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante nel triennio 2025/2027 con attrazioni appartenenti alla categoria di piccole e medie attrazioni (fino a un massimo di n. 9).

La categoria delle attrazioni ammesse con il presente avviso dovrà essere corrispondente per le tre annualità, senza possibilità di variazione, salvo che sussistano le condizioni previste nell'art. 27 del "*Regolamento delle attività di spettacolo viaggiante e concessione delle aree di esercizio per parchi divertimento, complessi e singole attrazioni, circhi e altre attività spettacolari*".

Per superficie occupata dallo spettacolo viaggiante si intende l'area di ingombro delle attrazioni con l'area di contorno necessaria per garantire lo svolgimento e le fruizioni delle attrazioni medesime nel rispetto delle norme di sicurezza.

Il posizionamento degli allestimenti e l'installazione delle attrazioni non può avvenire attraverso la realizzazione di opere murarie o di altra tipologia che possa arrecare danni all'area a verde pubblico o a qualsivoglia bene di proprietà comunale, fatti salvi i casi che necessitano di documentate prescrizioni di natura tecnica finalizzate al funzionamento dell'installazione e al rispetto delle condizioni di sicurezza.

La concessione dell'area per l'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso avverrà secondo le regole, i criteri e le procedure di cui agli articoli seguenti.

Art. 1 - Soggetti ammessi alla partecipazione

I soggetti che partecipano all'avviso dovranno essere in possesso di:

1. titolo abilitativo per l'esercizio di tale attività su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dal Comune di residenza. Le attrezzature di spettacolo viaggiante proposte dovranno essere indicate nella licenza di esercizio del soggetto richiedente, come previsto dall'art. 4, comma 9 e 10 del D.M. 18/05/2007 e pertanto dovranno essere in dotazione alla ditta richiedente già al momento della presentazione della domanda;
2. iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., in qualità di esercente lo spettacolo viaggiante;
3. essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 131 dello stesso T.U.L.P.S., tale per cui nei confronti dei partecipanti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex art. 67 del D.Lgs.06/09/2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza e mantenuti durante tutto il periodo di esercizio dell'attività.

Il venir meno degli stessi nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla medesima e/o la revoca della eventuale autorizzazione già rilasciata.

Art. 2 - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande dovranno pervenire al Comune di Pistoia **entro il 6 aprile 2025, esclusivamente in modalità telematica tramite PEC** al seguente indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it indicando nell'oggetto: **AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE TRIENNALE 2025/2027 DI UNA PORZIONE DI SUOLO PUBBLICO DEL PARCO DI PIAZZA DELLA RESISTENZA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE CON ATTRAZIONI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DI PICCOLE E MEDIE ATTRAZIONI (FINO A UN MASSIMO DI N. 9)**

I soggetti interessati dovranno **far pervenire** la domanda di partecipazione, completa di marca da bollo, compilata, **a pena esclusione**, in ogni sua parte utilizzando il modulo all'uopo predisposto (**allegato 2**) - parte integrante e sostanziale del presente avviso – sottoscritta in calce dall'istante e corredata dagli allegati ivi indicati:

1. offerta tecnica, in carta libera, firmata dal titolare o legale rappresentante (**allegato 3**);
2. fotografia a colori delle attrazioni;
3. eventuale dichiarazione dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (soci, amministratori, ecc.) compilare l'**allegato 4**;
4. qualora l'attrazione sia gestita da soggetto delegato, compilare l'**allegato 5**;
5. dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo dell'importo di € 16,00 (**allegato 6**);
6. procura speciale, ai sensi dell'art. 1392 Codice Civile, se il soggetto che inoltra e/o firma digitalmente la domanda è diverso dal dichiarante (**allegato 7**);
7. copia di documento di identità in corso di validità del richiedente o di tutti coloro che hanno la rappresentanza legale, se trattasi di società, e dell'eventuale delegato alla gestione dell'attrazione. In caso di cittadino extracomunitario di permesso/carta di soggiorno;
8. planimetria dell'area individuata, con la dettagliata descrizione delle dimensioni in metri quadri dell'attrazione e degli spazi adiacenti a servizio della stessa;

9. attestazione di pagamento della cauzione provvisoria, come previsto all'art. 14 - cauzione provvisoria - del Regolamento Comunale delle attività di spettacolo viaggiante, atta a garantire l'affidabilità della richiesta presentata, nella misura di:

- € 50,00 (*Euro cinquanta/00*) **per piccole attrazioni**

- € 100,00 (*Euro cento/00*) **per medie attrazioni**

che potrà essere corrisposta oltre che in forma diretta con deposito presso la Tesoreria Comunale, anche a mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate:

Intesa Sanpaolo – Filiale di Pistoia – Via Roma

ABI: 03069 CAB: 13830 CIN: C – C/C n. 46002 BIC: BCITITMM

IBAN: IT 67 C 03069 13830 100000046002

CAUSALE: Cauzione provvisoria per attrazioni dello spettacolo viaggiante nel Parco di Piazza della Resistenza.

Nel caso di esercente con più attrazioni si fa riferimento per il versamento della cauzione provvisoria alla categoria dell'attrazione più grande con cui l'operatore partecipa.

Non saranno prese in esame le istanze non aderenti alle prescrizioni del presente avviso.

Sono considerate irricevibili le istanze pervenute al di fuori dei termini stabiliti dal presente avviso o presentate su altra modulistica o con modalità diversa da quella sopra indicata.

Non sono ammissibili le istanze presentate per categorie di attrazioni diverse da quella indicata nel presente avviso.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o nel caso di mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 3 – Durata della concessione di di suolo pubblico

La concessione di suolo pubblico per le attività dello spettacolo viaggiante a carattere permanente ha validità triennale (2025/2027) e si considera decorrente dal provvedimento di aggiudicazione fino al 31 dicembre 2027.

Art. 4 – Esame delle domande

Le istanze regolarmente pervenute, saranno esaminate da apposita Commissione, nominata dalla Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Demografici alla scadenza del termine di presentazione delle istanze.

Nel caso in cui, sia pervenuta una sola istanza, il Responsabile del Procedimento, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite ed effettuate le valutazioni sulla base dei criteri sotto indicati, procederà all'assegnazione dell'area al soggetto per l'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso, per il periodo indicato, previa acquisizione dei pagamenti e della documentazione prevista all'art. 13 del vigente Regolamento comunale delle attività di spettacolo viaggiante.

Art. 5 - Criteri per la concessione dell'area ed esercizio dell'attività

La Commissione/ Responsabile del Procedimento al termine della valutazione della/e domanda/e pervenuta/e formulerà apposita graduatoria al fine di individuare il soggetto cui affidare l'area precisando che la valutazione verrà effettuata assegnando un punteggio massimo di **100 punti** derivante dai criteri elencati nella seguente tabella:

<i>Criteri di valutazione</i>	<i>Punteggi da assegnare</i>
a) Maggiore presenza sul territorio comunale negli ultimi 5 anni nell'area per cui si concorre - max 10 punti	2 punti per ogni anno di concessione punti 10
b) Anzianità comprovata dall'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante (da conteggiare fino al 31 dicembre dell'anno precedente) - max 40 punti	fino a 10 anni punti 20
	da 11 a 15 anni punti 30
	oltre 15 anni punti 40

c) Vetustà dell'attrazione dall'anno di costruzione indicato nel libretto attività - max 30 punti	per una vetustà pari o inferiore a 2 anni punti 30 per una vetustà superiore a 2 anni e pari a 5 punti 25 per una vetustà superiore a 5 anni e pari a 10 punti 20 per una vetustà superiore a 11 anni e pari a 15 punti 15 per una vetustà superiore a 15 anni e pari a 20 punti 10 per vetustà superiori a 20 anni punti 5
d) Servizi integrativi offerti (indicare forme e modalità) - max 10 punti	Iniziative rivolte alla cittadinanza punti 5 Iniziative rivolte a particolare categoria di soggetti (es: a carattere sociale) punti 5

In caso di parità di punteggio acquisito viene data precedenza al candidato più giovane e in caso di parità in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Non saranno collocati in graduatoria coloro i quali, da verifiche effettuate dagli uffici competenti, non risultino in regola con i pagamenti degli oneri previsti nei 2 anni precedenti l'assegnazione.

Al termine della procedura comparativa la Commissione redigerà la graduatoria, che verrà pubblicata nelle pagine del sito web e all'Albo pretorio del Comune.

Art. 6 - Cause di esclusione

La completezza documentale della domanda di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente avviso è condizione indispensabile per l'ammissione e solo le istanze la cui istruttoria si sia conclusa positivamente saranno soggette a valutazione della Commissione sulla base dei parametri di cui all'articolo 5 del presente avviso.

Sono escluse dalla valutazione:

1. le istanze presentate con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente avviso;
2. le istanze presentate da soggetti privi dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante o dei titoli abilitativi richiesti;
3. la mancata sottoscrizione della domanda;
4. la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia di un documento di identità in regolare corso di validità;
5. le istanze presentate per aree o per tipologie diverse da quelle indicate nel presente avviso;
6. la mancata presentazione della procura (**allegato 6**) qualora la domanda sia trasmessa da soggetto diverso dal titolare dell'attrazione;
7. il mancato pagamento della cauzione provvisoria, obbligatoria, in relazione alla tipologia di attrazione posseduta, come stabilito all'art. 14 del vigente regolamento comunale.

Art. 7 - Assegnazione dell'area

L'ufficio, dopo l'approvazione della graduatoria avvenuta con apposita Determinazione Dirigenziale, procede all'assegnazione delle aree.

L'area assegnata sarà comunicata al concessionario/gestore a mezzo PEC (posta elettronica certificata).

Entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricevimento della stessa l'interessato dovrà far pervenire al Comune di Pistoia, esclusivamente tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale – STAR accedendo al link: <http://frontoffice.comune.pistoia.it>, l'istanza, completa di marca da bollo, per il rilascio della concessione dell'area e la contestuale autorizzazione all'esercizio dell'attività dello spettacolo viaggiante ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S.

In caso di ritardo nell'assolvimento di tale adempimento l'aggiudicatario sarà considerato rinunciatario e si procederà all'assegnazione dell'area tramite scorrimento della graduatoria.

Art. 8 – Accesso all’area e condizioni dell’occupazione

L’accesso all’area da parte della ditta aggiudicataria è consentito previo rilascio della concessione all’occupazione di suolo pubblico e contestuale autorizzazione temporanea all’attività di spettacolo viaggiante, ed è subordinato alla verifica dello stato di fatto che dovrà avvenire tra l’assegnatario, il Responsabile dell’U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica (o suo delegato) e il Responsabile del Servizio competente per l’area (o suo delegato). Lo stato di fatto antecedente all’accesso sarà descritto e specificato in apposito verbale sottoscritto dall’assegnatario e dai partecipanti.

L’area dovrà essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della consegna, pertanto, una volta liberata l’area si verificherà, in contraddittorio, la rispondenza dello stato dei luoghi a quanto riscontrato nel verbale di accesso. Detta verifica dovrà essere effettuata in presenza dell’assegnatario, del Responsabile dell’U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica (o suo delegato) e il Responsabile del Servizio competente per l’area (o suo delegato). In caso di assenza dell’aggiudicatario si procederà comunque alle verifiche e qualora si riscontrassero danni di qualsivoglia natura, gli uffici comunali competenti provvederanno al ripristino e le relative spese saranno totalmente addebitate all’aggiudicatario, ferme restando le sanzioni previste, con rivalsa sulla polizza fidejussoria versata.

Oltre agli obblighi e adempimenti riportati nel presente avviso si precisa che l’assegnatario, prima del rilascio della concessione, a conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva, dovrà corrispondere all’Amministrazione l’importo del suolo pubblico per l’utilizzo dell’area, costituito dal Canone Unico Patrimoniale, calcolato nei modi e con gli importi previsti dal vigente Regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale relativamente al periodo di occupazione e all’entità dell’area assegnata e secondo le tariffe vigenti al momento dell’assegnazione.

Art. 9 - Obblighi del concessionario/gestore

Il concessionario/gestore è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi, come disposto all’art. 16 del Regolamento comunale delle attività dello spettacolo viaggiante:

- ottemperare alle disposizioni contenute nella concessione e nella licenza di esercizio;
- esercitare l’attività esclusivamente con l’attrazione autorizzata e limitatamente alla superficie e ai tempi assegnati in concessione;
- versamento alla tesoreria comunale di una cauzione provvisoria in misura proporzionale alla tipologia di attrazione posseduta e di un deposito cauzionale commisurato alla superficie oggetto di concessione;
- rispettare le disposizioni e i vigenti regolamenti comunali di Polizia urbana, sulle pubblicità e sulle pubbliche affissioni, igiene urbana e smaltimento rifiuti;
- rispettare i limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico per la zona di riferimento ovvero quelli fissati nelle eventuali autorizzazioni in deroga, e di non recare molestia o disturbo alla quiete pubblica;
- collocare le carovane abitazione e i carriaggi nei luoghi pubblici indicati dall’Amministrazione Comunale;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, degli organi di controllo e amministrativi del Comune e degli altri Enti Pubblici in qualche modo coinvolti.

Oltre agli obblighi e adempimenti riportati nel presente avviso si precisa che l’assegnatario sarà tenuto al rispetto delle ulteriori clausole che saranno contenute nel provvedimento di autorizzazione all’occupazione, rilasciato a conclusione delle procedure di aggiudicazione definitiva e previo pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, denominata Canone Unico Patrimoniale.

Alla scadenza della concessione, il concessionario è tenuto a:

- a) lasciare l’area libera da ogni ingombro;
- b) rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d’arte l’area manomessa.

Saranno a carico del concessionario/gestore tutti i costi relativi alla fornitura di energia elettrica e acqua necessaria per lo svolgimento delle attività durante tutto il periodo di durata dell'occupazione; sarà altresì a carico del concessionario la gestione dei rifiuti.

Il concessionario/gestore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di tutta l'utenza, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato. A tal fine il medesimo deve dotarsi di idonea assicurazione contro i danni e gli infortuni a terzi derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa (con la precisazione che l'assenza di tale polizza impedisce lo svolgimento delle attività in oggetto).

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente - lo stesso può farsi coadiuvare nella conduzione da persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare e/o da dipendenti, regolarmente assunti secondo le vigenti disposizioni di legge e non sono autorizzate cessioni o subconcessioni.

Art. 10 - Area da destinare allo stazionamento dei caravan/abitazione

Lo stazionamento dei mezzi tipo caravan/abitazione a seguito dello spettacolo viaggiante è consentita nelle zone indicate dall'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicatario del presente avviso, nell'istanza di autorizzazione temporanea di attività per attrazioni dello spettacolo viaggiante e contestuale occupazione del suolo pubblico, deve dichiarare il numero di caravan o case mobili a seguito, con le relative misure di ingombro, la tipologia e le targhe.

L'elenco completo dei mezzi a seguito dello spettacolo viaggiante verrà trasmesso dal Servizio incaricato al rilascio dei titoli autorizzatori ai Servizi Comunali competenti e alla Polizia Locale.

Gli esercenti dello spettacolo viaggiante sono obbligati a mantenere in condizioni di decoro lo spazio adiacente ai caravan e/o case mobili, provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla pulizia continuativa dell'area occupata. Per eventuali danneggiamenti o per la mancata rimozione dei rifiuti all'esercente sarà trattenuto dal deposito cauzionale quanto necessario al ripristino dello stato dei luoghi.

Tutti gli allacci alle utenze necessarie sono ad esclusivo carico dell'esercente.

Art. 11 - Sospensione e revoca della concessione

La concessione sarà revocata quando, per omessa manutenzione o uso improprio, la struttura concessa risulti disordinata o degradata, fatto salvo l'eventuale ripristino nei termini indicati dall'Amministrazione Comunale, nonché quando la stessa, rispetto all'aspetto originario, abbia subito modifiche non autorizzate preventivamente dall'Amministrazione Comunale.

Per motivi di pubblico interesse e/o per inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, con provvedimento motivato e comunicato al concessionario, l'Amministrazione potrà, in ogni momento, revocare la concessione, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Allo scopo di verificare che gli obblighi previsti in capo al concessionario siano stati ottemperati, il Comune potrà effettuare sopralluoghi nell'area concessa ed alla struttura su di essa realizzata.

In caso di recesso anticipato da parte del concessionario, questi dovrà darne comunicazione al Comune almeno 10 giorni prima.

Art. 12 - Informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Sviluppo Economico e Demografici - U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica – Via dei Macelli nc. 11/C tramite il seguente indirizzo e-mail: annona@comune.pistoia.it

Ai sensi della Legge n. 241/90, l'Amministrazione competente per il presente procedimento è il Comune di Pistoia, la persona e l'ufficio responsabili del procedimento sono rispettivamente la Dott.ssa Agata Geraci e l'U.O.C. Commercio e Attività su area pubblica.

Copia del presente avviso e degli allegati è pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico del Comune di Pistoia e sul sito web del Comune di Pistoia.

Art. 13 - Norme finali e Privacy

Ai fini della partecipazione al presente avviso e di dar corso agli adempimenti conseguenti in caso di assegnazione è richiesto ai partecipanti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del G.D.P.R. Regolamento UE n. 679/2016 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" e del D.Lgs. n. 196/2000 "*Codice Privacy*" e ss.mm.ii.

I dati di cui al presente procedimento, saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy di cui al G.D.P.R. n. 679/2016.

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del Reg. UE n. 679/2016, l'interessato potrà visitare il sito istituzionale dell'Ente.

Il titolare del trattamento è il Comune di Pistoia ed il designato al trattamento è la Dott.ssa Amalia Sabatini, Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Demografici.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti in quanto applicabili.